

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 1988****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili

dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata dei mesi di luglio, agosto e settembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.